

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 82/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1083 pf 16/17 adottato nei confronti del Sig. Maurizio ZAMPARINI e della società U.S. CITTÁ DI PALERMO S.p.A., avente ad oggetto la seguente condotta:

MAURIZIO ZAMPARINI, Presidente all'epoca dei fatti dell'U.S. Città di Palermo S.p.A., in violazione delle norme di cui agli articoli 1bis, commi n. 1 e 5 e 10, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver omesso di accertare e verificare la regolare sussistenza dei requisiti richiesti dalla vigente normativa in materia e, quindi, procedere al tesseramento per la stagione agonistica 2014/2015 del calciatore Corsini Bruno Henrique;

U.S. CITTÁ DI PALERMO S.p.A., per rispondere delle violazioni di cui all'art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per i fatti di cui sopra, addebitabili al proprio Presidente Sig. Maurizio Zamparini;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Maurizio ZAMPARINI in proprio e, in qualità di Presidente e Legale Rappresentante, per contro della società U.S. CITTÁ DI PALERMO S.p.A.;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 6.000,00 di ammenda per il Sig. Maurizio ZAMPARINI e di € 4.000,00 di ammenda per la società U.S. CITTÁ DI PALERMO S.p.A.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 17 NOVEMBRE 2017

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio